

COPIA

del 08-08-2012  
el 23-08-2012



Deliberazione n. 143

del 01/08/2012

# COMUNE DI NICOSIA

PROVINCIA DI ENNA

## ORIGINALE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Servizio ricovero minori – Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Istituito “WALDEN” con sede legale in Menfi (AG).

L'anno duemiladodici addi uno del mese di Agosto  
alle ore 13,00 e seguenti, nei locali del Palazzo Municipale si è riunita la Giunta

Comunale nelle persone dei Signori:

			Pres.	Ass.	
1	MALFITANO	Sergio	x		SINDACO – PRESIDENTE
2	AMORUSO	Carmelo	x		Vice Sindaco
3	LOCIURO	Calogero	x		Assessore
4	MANCUSO	Carla	x		Assessore
5	TOMASI	Vincenza	x		Assessore

Presiede il Sig. Malfitano dott. Sergio  Sindaco  Vice Sindaco  
del Comune suddetto.

Partecipa il Segretario Generale Sig. ra Cacciato Insilla dott.ssa Domenica.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti é legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto specificato.

## LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta del Dirigente del IV Settore del Comune, avente per oggetto:  
“Servizio ricovero minori – Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Istituto “ WALDEN “ con sede legale in Menfi / AG );

VISTO il parere tecnico reso ai sensi dell'art. 53, 1° comma della L.r.48/91, nel testo sostituito dall'art.12 della L.r. 23/10/2000 n.30;

RITENUTA la superiore proposta meritevole di approvazione;

VISTO il vigente l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni;

CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge

### DELIBERA

-Di approvare la proposta del Dirigente del IV Settore avente per oggetto: “ Servizio ricovero minori – Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Istituto “ WALDEN “ con sede legale in Menfi / AG ) allegata a far parte integrante del presente provvedimento.

-Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli consequenziali.



## PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

**OGGETTO:** Servizio ricovero minori - Approvazione schema di convenzione con la Cooperativa Istituto " WALDEN " con sede legale in Menfi ( AG ).

**PROPONENTE :** DIRIGENTE - RESPONSABILE SEI SERVIZI SOCIO - ASSISTENZIALI

### IL DIRIGENTE

#### PREMESSO:

- **che** con decreto del 17/12/10 del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta , veniva disposto l'inserimento - a tempo - , pieno del minor ..omissis. nato a ..omissis. e residente a Nicosia - c/o la Cooperativa Sociale " ANTARES " di Ribera ( AG );

- **che** con delib. G.M. n. 421 del 30/12/2011, esecutiva , veniva approvato lo schema di convenzione da stipulare con la Coop. Sociale " ANTARES " e contestualmente veniva assunto l'impegno di spesa per la durata di anni 2 a decorrere dall'1/1/2012 ( bilancio pluriennale 2012/2013);

- **che** con decreto del 16/3/12 del Tribunale dei minorenni di Caltanissetta, veniva disposto l'immediato trasferimento del minore ..omissis. dalla Cooperativa Sociale "ANTARES" di Ribera alla Cooperativa Istituto " WALDEN " di Menfi (AG) in data 21/3/12 ;

- **che** con nota trasmessa dal Comune di Ribera in data 22/3/12 prot. n. 9184 veniva comunicato con decorrenza dal 21/3/2012 l'inserimento del minore ..omissis. nella comunità " WALDEN " di Menfi ( AG );

**Ritenuto**, pertanto, dover procedere all'approvazione della convenzione per il periodo dal 21/3/12 al 31/12/13 dando contestualmente atto che il relativo impegno di spesa è stato assunto con la succitata delib. G.M. 421 del 30/12/2011;

**Visto** lo schema di convenzione che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

**Ritenuto** , pertanto, doverlo approvare;

**Vista** la vigente normativa in materia;

**Visto** l'Ord. EE.LL. Regione Siciliana e successive modifiche ed integrazioni,

### PROPONE

**Per il premesso.**

**Di approvare**, in conformità all'art. 20 della L.R. n. 22/86, lo schema di convenzione disciplinante i rapporti tra questo Comune la Istituzione socio - assistenziale – Cooperativa Istituto " WALDEN " di Menfi ( AG ) con sede legale in Menfi ( AG ) , regolarmente iscritta al n.1675 dell'apposito Albo regionale, composto di n. 20 articoli che viene allegato alla presente per farne integrante e sostanziale;

**Di stabilire** che la superiore convenzione avrà durata dal 21/3/12 al 31/12/13;

**Di dare atto** che la spesa occorrente ( per il periodo dal 21/3/12 al 31/12/13 di € 48.642,22) fa parte della complessiva somma di € 54.719,70 che risulta impegnata con delib. G.M. n. 421/11.

**Di dichiarare** il presente atto immediatamente esecutivo, al fine di provvedere agli atti consequenziali.

IL DIRIGENTE  
( dott. Michele LO BIANCO )

**REPUBBLICA ITALIANA**

**REGIONE SICILIANA**

**PROVINCIA DI ENNA**

**COMUNE DI NICOSIA**

**SCHEMA DI CONVENZIONE PER RICOVERO MINORI SOTTOPOSTI A  
PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA MINORILE.**

L'anno duemiladodici addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_

**T R A**

L'Amministrazione Comunale di Nicosia, d'ora in avanti " Ente locale ", per la quale interviene il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_, il \_\_\_\_\_, Dirigente in servizio presso il Comune di Nicosia, domiciliato per la carica presso la casa comunale, il quale interviene nel presente atto, ai sensi dell'art. 34 del vigente Statuto Comunale, rappresentanza del Comune medesimo - Codice Fiscale 81002210862 - P.I. 00100280866,

**da una parte e dall'altra**

L'Ente assistenziale Cooperativa ISTITUTO " WALDEN" - , con sede operativa in Menfi ( AG ) alla Via Del Mandorlo, 65 P.IVA 01891010843, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine " Ente contraente ", rappresentato dal Presidente e Legale Rappresentante BUSCEMI Antonino nato a ..omissis.. il ..omissis.. ed ivi residente alla Via Cavour,54, all'Albo Regionale degli Enti assistenziali pubblici e privati, è autorizzata a svolgere attività assistenziale in favore dei minori sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria minorile, iscritta all'albo regionale degli enti assistenziali con il provvedimento assessoriale N. 3222 del 14/2/2011, con la tipologia Comunità alloggio e per una recettività di n. 9 unità.

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO**

**Art. 1**

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella Comunità - alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 1 minore, su disposizione dell'autorità giudiziaria minorile adottata nell'ambito delle competenze amministrative e civili .

## Art. 2

La Comunità alloggio ha una capacità ricettiva di N. 9 posti ed ospita minori sesso maschile e femminile .

Nella Comunità possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli otto anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli e sorelle.

Al compimento del diciottesimo anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale per accertata obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare ad essere ospitato nella comunità , previo nulla osta del competente Tribunale per i Minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'Ufficio di Servizio Sociale del Comune di residenza del minore.

## Art.3

Le Comunità alloggio, inserite nel normale contesto abitativo, sono dotate di locali e servizi previsti dagli standard determinati con Decreto del Presidente della Regione 29 Giugno 1988.

## Art. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella Comunità il seguente personale con rapporto di lavoro subordinato:

- N. 1 operatore sociale responsabile;
- N. 4 educatori professionali;
- N. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza ( prestazione professionale ), N. 1 psicologo o neuro psichiatra, N. 1 assistente sociale e N. 1 infermiere professionale;

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volontari e di obiettori di coscienza.

L'Ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro, cioè, formazione professionale ( diploma di scuola di educatore ) o diploma di scuola media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno biennale. L'Ente si impegna ad assicurare nel tempo la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla Convenzione ai sensi del successivo art.17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'amministrazione comunale.

L'Ente contraente, inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'Ente locale il curriculum professionale ed il certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto dell'immissione in servizio del personale.

Si impegna , inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di richiedere all'Ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

## Art. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'Ente locale e i singoli operatori dell'Ente contraente, il quale con la presente solleva l'amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato e autonomo.

## Art.6

Nella Comunità - alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

- l'assolvimento dell'obbligo scolastico;
- la formazione professionale dei minori aventi età superiore ai 14 anni;
- il collocamento in attività lavorative in apprendistato o in forma produttiva a seconda delle attitudini, delle capacità e delle possibilità di ognuno, mantenendo continui contatti con aziende e datori di lavoro;
- il sostegno psico - pedagogico, come metodo di intervento per il superamento dei momenti critici dei minori ospiti;
- la responsabilizzazione dei minori attraverso possibili modi di partecipazione alla gestione della vita comune;
- l'uso corretto ed attivo del tempo libero, anche mediante escursioni, gite e soggiorni climatici;
- il rapporto libero e responsabile, sostenuto dal Servizio sociale, con le famiglie ove ciò si rilevi possibile;
- i contatti con i coetanei di ambo i sessi;
- l'apertura alla realtà sociale ( Consigli di quartiere, Associazioni , etc).

## Art. 7

L'Ente contraente si obbliga a stipulare a favore dei minori un'assicurazione idonea a coprire i seguenti rischi:

1. Infortuni subiti dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità, salvo i casi in cui la copertura sia garantita da altre forme di assicurazione obbligatorie;
2. Danni arrecati dai minori, sia all'interno che all'esterno della Comunità.

## Art. 8

Ai minori ospiti di cui alla presente convenzione verrà corrisposta la somma giornaliera di Euro 1,04, per consentire agli stessi di far fronte alle piccole spese di carattere personale.

L'Ente contraente anticiperà le somme occorrenti con rimborso da parte dell'Ente locale su presentazione trimestrale di apposito elenco quietanzato dai singoli percettori delle somme.

#### Art.9

L'Ente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico - sanitaria , ma anche ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

#### Art. 10

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

#### Art. 11

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per il territorio.

#### Art. 12

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'Ente locale.

L'Ente contraente è tenuto, altresì, a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del Comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore , sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento a mezzo del proprio servizio sociale.

Analoga facoltà è attribuita al servizio sociale dei Comuni di residenza dei minori.

E'altresì, facoltà dell'Ente locale di formulare proposte operative sulla organizzazione ed attuazione dei servizi previsti dalla presente convenzione.

#### Art. 13

L'Ente locale, come rimborso delle spese di gestione, calcolate in base agli oneri fissi a carico dell'Ente gestore (spese per il personale, manutenzione e fitto o valore locativo dei locali, spese generali e spese di mantenimento degli ospiti), corrisponde all'Ente contraente:

- a) un compenso fisso mensile di € 1.516,58 IVA inclusa per ogni posto ad esso riservato, da liquidarsi anticipatamente con cadenza trimestrale;
- b) una retta giornaliera di mantenimento di € 26,06 IVA inclusa ( fino ad un max di 330 presenze annue) comprensiva del sussidio da corrispondere al minore, di cui al precedente art. 8 per ogni giornata di effettiva presenza del minore in comunità, da liquidarsi posticipatamente, con cadenza trimestrale, sulla base di uno stato nominativo dei minori ospiti.

#### Art. 14

Gli oneri di gestione indicati nel precedente art. 13 sono annualmente adeguati, in relazione ad eventuali variazioni degli elementi di costo ( personale, locali, vitto, etc ) computando l'indice ISTAT di variazione media dei prezzi al consumo.

#### Art. 15

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata, in via ordinaria, dall'Ente locale ed, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli Enti Locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'Ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'Ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a ) cambiamenti di gestione della comunità – alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudichino il raggiungimento delle finalità educativo - assistenziale del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale correttezza anche sotto il profilo amministrativo contabile.

#### Art. 16

##### Durata della convenzione

La presente convenzione avrà la durata per il periodo dal 21/3/2012 al 31/12/2013 , salvo quanto prescritto dal precedente art. 15.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'amministrazione Comunale può con deliberazione motivata entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alle medesime condizioni della presente convenzione.

L'Ente contraente si impegna a relazionare, al 31 dicembre di ciascun anno, sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'autorità competente.

#### Art. 17

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione :

- la certificazione di cui alle leggi nn. 1423/56 , 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relativamente al legale rappresentante e ai componenti del consiglio di amministrazione;



- il Decreto di iscrizione all'albo regionale Sezione minori, Comunità alloggio, in applicazione dell' art. 26 della Legge regionale N. 22/86;
- l'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio;

#### Art. 18

La presente convenzione, redatta in carta legale, sarà sottoposta a cura dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copie inerenti alla stipula della presente convenzione.

#### Art. 19

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme del Codice civile.

#### Art. 20

Per eventuali controversie, il Foro competente è quello di Nicosia.  
Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso.

L'ente contraente

---

L'Ente Locale

---



# COMUNE DI NICOSIA

Provincia di Enna

IV<sup>o</sup> Settore

Allegato alla Deliberazione  
G.M. / C.C. n° 143 del 01-08-2012

Proposta di deliberazione relativa a: Servizio recupero minori - Approvazione  
scheme di compensazione con la Cooperativa Istituto "WALDEN"  
con sede legale in Meufi (AG).

## PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art.49 del D.Lgs 267/00 e art. 12 della L.r. n.30/00

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole

Nicosia, 24 / 07 / 2012

Il Responsabile del Servizio

## PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Parere in ordine alla regolarità contabile: \_\_\_\_\_

Si attesta la copertura finanziario dell'impegno di cui alla proposta in oggetto, con imputazione della spesa di € \_\_\_\_\_ al Tit. \_\_\_\_\_ Funz. \_\_\_\_\_ Serv. \_\_\_\_\_ Int. \_\_\_\_\_, del bilancio esercizio incorso / Cap. del P.E.G. al n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, cui corrisponde in entrata il Cap. n. \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_.

Nicosia, \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_\_\_

Il Dirigente  
Li Calzi Dott. Giovanni

ANNO	CAPITOLO	MOVIMENTO	A.R.	DATA	SIOPE	IMPORTO	FATTURA	SOGGETTO	NOTE
2012	I	1419.1		2012.47.1					
				01-01-2012	1333	I 23.393,52 L 0,00 M 0,00 23.393,52			SERVIZIO RICOVERO DISABILI PSICHICI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE "PRIMAVERA" - COMUNITA' ALLOGGIO SAN PIO DI GERACI SICULO
2012	I	1419.1		2012.48.1					
				01-01-2012	1333	I 28.452,84 L 0,00 M 0,00 28.452,84			SERVIZIO RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON L'ASSOCIAZIONE "CROCE AL VALLONE" DI BIANCAVILLA.
2012	I	1419.1		2012.59.1					
				01-01-2012		I 24.550,28 L 0,00 M 0,00 24.550,28			Servizio ricovero disabili psichici. Approvazione schema di convenzione con la coop. Soc. "Copros" con sede in Piazza Armerina.
2012	I	1419.1		2012.60.1					
				01-01-2012		I 51.747,02 L 0,00 M 0,00 51.747,02			Servizio ricovero minori in convitto. Approvazione e schema di convenzione con l'Istituto Suore Cappuccine del sacro Cuore. Comunita' alloggio "Francesco Maria di Francia" di Nicosia
2012	I	1419.1		2012.75.1					
				01-01-2012	1333	I 53.913,60 L 0,00 M 0,00 53.913,60			SERVIZIO RICOVERO DISABILI PSICHICI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE "AZIONE SOCIALE" - COMUNITA' ALLOGGIO CON SEDE LEGALE A CACCAMO (PA).
2012	I	1419.1		2012.76.1					
				01-01-2012	1333	I 10.646,94 L 0,00 M 0,00 10.646,94			SERVIZIO RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO "BOCCONE DEL POVERO" DI CALASCIBETTA.
2012	I	1419.1		2012.77.1					
				01-01-2012	1333	I 29.748,48 L 0,00 M 0,00 29.748,48			SERVIZIO RICOVERO ANZIANI E ADULTI INABILI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA CASA DI RIPOSO BARONE DI FALCO DI NICOSIA.
2012	I	1419.1		2012.78.1					
				01-01-2012	1333	I 24.852,05 L 0,00 M 0,00 24.852,05			SERVIZIO RICOVERO MINORI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE "MARIA DI NAZARETH" CON SEDE IN NICOSIA.
2012	I	1419.1		2012.79.1					
				01-01-2012	1333	I 27.144,78 L 0,00 M 0,00 27.144,78			SERVIZIO RICOVERO MINORI. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COOP. SOCIALE "ANTARES" CON SEDE LEGALE IN FAVARA (AG).
								<p>IL DIRIGENTE LI CALZI DOTT. GIOVANNI</p> <p>26/7/2012</p>	
2012	I	1419.1		2012.80.1					
				01-01-2012	1333	I 6.000,00 L 0,00 M 0,00 6.000,00			SERVIZIO RICOVERO MINORI IN SEMICONVITTO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE CON LA COMUNITA' ALLOGGIO "FRANCESCO MARIA DI FRANCIA" GIA' ISTITUTO SUORE CAPPUCCINE DEL SACRO CUORE

*Impiegato inviato con delibera di C.C.N. n. 421/2011.*

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO - PRESIDENTE

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE



per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo per la pubblicazione.

Nicosia, li 8 AGO. 2012



IL SEGRETARIO GENERALE S.

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale,

CERTIFICA

che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é stata pubblicata all'Albo Pretorio e Albo On-line del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 8 AGO. 2012, (art.11, comma 1°, L.R. n.44/91 come modificato dall'art.127, comma 21, della L.R. n.17 del 28/12/2004).

Dalla Residenza Municipale, li \_\_\_\_\_

IL MESSO COMUNALE



IL SEGRETARIO GENERALE

### CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ

Si certifica che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 3 dicembre 1991, n.44, é divenuta esecutiva il 01/08/2012

- decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 12, comma 1°);
- a seguito di dichiarazione di immediata esecutività;

IL SEGRETARIO GENERALE

- per copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo;
- per copia conforme all'originale;

Nicosia, li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE